

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Lecce 6-8 Ottobre 2022

MOZIONE CONGRESSUALE

INTERVENTO NORMATIVO IN MATERIA DI
“SEMPLIFICAZIONE” DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

(su iniziativa del C.O.F.A. – Consiglio degli Ordini Forensi Abruzzesi)

Il Presidente del C.O.F.A., avv. Goffredo Tatozzi del Foro di Chieti,

Premesso:

- che, la Legge Professionale Forense n. 247 del 2012, all’art. 50, comma III (Consigli Distrettuali di Disciplina) prevede: **“Il Consiglio distrettuale di disciplina svolge la propria opera con sezioni composte da cinque titolari e da tre supplenti. Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all’ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere”**.
- che, in relazione alla suddetta previsione normativa lo stesso CNF con delibera Nr. 450 del **17.09.2021** si è pronunciato nel senso che nell’ottica di una **semplificazione** dell’attuale struttura del procedimento disciplinare sarebbe “opportuna” la **riduzione da cinque a tre dei membri effettivi della sezione e da tre a due dei membri supplenti**; infatti, allo stato è “concreto” il rischio che l’illecito disciplinare possa prescriversi ed al tempo stesso sarebbe auspicabile che l’incolpato non debba attendere talvolta addirittura anni prima che sia adottata una pronuncia di archiviazione e/o di condanna; si tenga presente, poi, che alla data del **31.12.2021** risultano essere “pendenti” circa 26.000 procedimenti disciplinari; in questo modo sarebbe di certo comunque garantito il contraddittorio ed il diritto di difesa e, al tempo stesso, ciascun CDD diventerebbe più produttivo.

A tale ultimo riguardo, si evidenzia che capita non di rado che soprattutto i CDD più “piccoli” hanno difficoltà a riuscire a formare sezioni composte da cinque membri titolari e tre supplenti – le quali devono evidentemente essere costituite da Avvocati non dello stesso Foro di appartenenza dell’incolpato – e sono di fatto costretti a trasmettere gli atti a CDD più grandi.

- che, la Legge Professionale Forense, n.. 247 del 2012, all’art. 50, comma 4 (Consigli Distrettuali di Disciplina) prevede: **“Quando è presentato un esposto o**

una denuncia a un consiglio dell'ordine, o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il consiglio dell'ordine deve darne notizia all'iscritto, invitandolo a presentare le sue deduzioni entro il termine di venti giorni e quindi trasmettere immediatamente gli atti al consiglio distrettuale di disciplina, che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale"; dalla seconda parte del comma I, dell'art. 58 della Legge professionale è previsto: **"Il Presidente del consiglio distrettuale di disciplina nel caso di manifesta infondatezza ne richiede al consiglio l'archiviazione senza formalità"**.

In ordine alla predetta previsione normativa sarebbe opportuno un "correttivo" nonostante sia già riconosciuta al Presidente del CDD la suddetta facoltà; bisogna infatti riflettere sulle numerosissime segnalazioni che vengono indirizzate da ciascun COA all'attenzione dei CDD (si pensi in particolare a quelli più grandi); obiettivamente è alquanto difficile prevedere che ogni Presidente di CDD possa esaminare con analoga attenzione tutti gli esposti pervenuti.

Proprio in ragione di ciò potrebbe prevedersi che il COA "*segnali*" al Presidente del CDD quegli esposti che ritiene che possano essere immediatamente archiviati per manifesta infondatezza; evidentemente, in questo modo il COA non eserciterebbe alcuna valutazione di merito e resterebbe assolutamente impregiudicata la discrezionalità del Presidente del CDD nel decidere se richiedere senza formalità al plenum l'archiviazione e/o viceversa procedere alla formazione di una sezione.

- che, la Legge Professionale Forense, Nr. 247 del 2012, all'art. 58, comma II (Notizia di illecito disciplinare e fase istruttoria pre-procedimentale) prevede: ***"Qualora il consiglio distrettuale di disciplina non ritenga di disporre l'archiviazione e, in ogni altro caso, il presidente designa la commissione che deve giudicare e nomina il consigliere istruttore, scelto tra i consiglieri iscritti a un ordine diverso da quello dell'incolpato; il consigliere istruttore diviene responsabile della fase istruttoria pre-procedimentale; egli comunica senza ritardo all'iscritto l'avvio di tale fase, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fornendogli ogni elemento utile ed invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, e provvede a ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma I"***.

A tale ultimo riguardo, giova osservare che ai sensi del **comma 4, dell'art. 50 della Legge Nr. 247/2012** è previsto che: ***"Quando è presentato un esposto o una denuncia a un consiglio dell'ordine, o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il consiglio dell'ordine deve darne notizia all'iscritto, invitandolo a presentare le sue deduzioni entro il termine di venti giorni"***.

Emerge da quanto sopra evidenziato che la seconda memoria di cui all'art. 58, comma II ben potrebbe essere "soppressa" in considerazione del fatto che la stessa

rappresenta una inutile duplicazione, potendosi prevedere che l'incolpato presenti deduzioni, anche istruttorie, nella prima memoria.

Anche quest'ultima modifica potrebbe contribuire a "snellire" il procedimento disciplinare, senza che il diritto di difesa sia minimamente compromesso; infatti, non si riesce in alcun modo a comprendere quali diverse ed ulteriori argomentazioni difensive potrebbero essere offerte dall'incolpato al CDD in questa specifica fase; il consigliere istruttore non dovrebbe tra l'altro attendere il decorso di questo ulteriore termine di giorni trenta, prima di proporre alla Sezione la richiesta motivata di archiviazione e/o viceversa di formulazione del capo di incolpazione; da ultimo, si tenga presente che nella malaugurata ipotesi in cui procedimento disciplinare non venga archiviato, l'incolpato potrà presentare memorie anche successivamente.

Tutto ciò premesso e considerato chiede al Congresso Nazionale Forense di impegnare l'Organismo Congressuale Forense e il Consiglio Nazionale Forense affinché promuovano presso il Governo e il Parlamento le modifiche della Legge Professionale Forense Nr. 247/2012 seguendo i testi di modifica che si propongono:

- **l'art. 50, comma III, L.P. è modificato come segue:** " **Il consiglio distrettuale di disciplina svolge la propria opera con sezioni composte da tre titolari e due supplenti; non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all'ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere**";
- **l'art. 50, comma IV, L.P. è modificato come segue:** " **Quando è presentato un esposto o una denuncia a un consiglio dell'ordine, o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il consiglio dell'ordine deve darne notizia all'iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni, anche istruttorie, entro il termine di venti giorni e quindi trasmettere immediatamente gli atti al consiglio distrettuale di disciplina, che è competente in via esclusiva per ogni ulteriore atto procedimentale, potendo segnalare al Presidente del CDD gli esposti all'evidenza manifestamente infondati**;
- **l'art. 58, comma II, L.P. è modificato come segue:** " **Qualora il consiglio distrettuale di disciplina non ritenga di disporre l'archiviazione e in ogni altro caso, il presidente designa la commissione che deve giudicare e nomina il consigliere istruttore, scelto tra i consiglieri iscritti a un ordine diverso da quello dell'incolpato; il consigliere istruttore diviene responsabile della fase istruttoria pre-procedimentale; egli comunica senza ritardo all'iscritto l'avvio di tale fase a mezzo PEC e provvede a ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma I'**".

Il Presidente del C.O.F.A.
Avv. Goffredo Tatozzi